



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 5 marzo 2018, n. 144220

Chiarimenti in merito alle modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, commi 745 e 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo interessati

Ai Comuni della zona franca urbana del sisma del Centro Italia, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Alla Regione Abruzzo

Alla Regione Lazio

Alla Regione Marche

Alla Regione Umbria

Alle Camere di commercio interessate

Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo interessati

All'Agenzia delle entrate

Premessa

L'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito una zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprendente i Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle



Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevedendo, per i relativi interventi, l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013 e successive modificazioni.

Con circolari n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 114735 del 15 settembre 2017, n. 157293 del 2 novembre 2017 e n. 163472 del 7 novembre 2017, sono stati forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata, alle modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana, nonché fissati i termini di presentazione delle domande.

Con successivi decreti direttoriali, a far data dal 7 dicembre 2017, sono stati approvati gli elenchi delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017.

L'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (nel seguito, *legge di bilancio 2018*) ha disposto che le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto n. 189 del 2016, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'articolo 1 della citata *legge di bilancio 2018* stabilisce, altresì, al comma 746, che per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica.

La stessa norma, al comma 748, precisa che, per quanto non diversamente previsto dai commi 745 e 746, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive disciplinate dall'articolo 1, commi 745 e 746, della *legge di bilancio 2018* e sono altresì stabiliti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del sopra menzionato decreto ministeriale 10 aprile 2013 (nel seguito *decreto*), le modalità e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione.



1. Agevolazioni fiscali e contributive di cui all'articolo 1, comma 745, della *legge di bilancio 2018*

1.1 Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive previste dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018.

Le condizioni e i limiti di fruizione riferiti alle predette agevolazioni fiscali e contributive sono riportate nella circolare n. 99473 del 4 agosto 2017.

1.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti ubicati nei Comuni di cui all'allegato n. 2 al decreto-legge n. 189 del 2016:

- a) le imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017;
- b) i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all'esonero di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50 del 2017.

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che hanno già ottenuto le medesime agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i predetti soggetti devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati.

1.2.1 Costituzione

Le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 28 febbraio 2016.

Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione, ovvero di iscrizione al Registro delle imprese per le imprese non tenute alla costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell'impresa.

I titolari di reddito di lavoro autonomo, ai fini dell'accesso all'esonero di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto legge n. 50 del 2017, devono aver presentato, alla data del 28 febbraio 2016, la comunicazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.



1.2.2 Attività svolta all'interno dei Comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016

I soggetti istanti devono svolgere l'attività nella sede o nell'unità locale ubicata all'interno del territorio dei Comuni di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'elenco dei Comuni di cui all'allegato n. 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 è riportato, per pronto riscontro, in allegato alla presente circolare (allegato n. 3).

Per le imprese, la sede principale o l'unità locale dove è svolta l'attività, così come l'avvenuto avvio dell'attività nella predetta sede o unità locale, devono risultare dal certificato camerale. Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la sede principale o l'unità locale dove è svolta l'attività deve risultare dalla comunicazione all'Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

1.2.3 Assenza di procedure concorsuali

I soggetti istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.

1.2.4 Riduzione del fatturato

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo devono avere subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo che decorre dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo del precedente anno (decorrente dal 1° novembre 2015 al 28 febbraio 2016).

Ai fini di cui sopra, per "fatturato" si intende l' "ammontare complessivo dei ricavi", il cui importo è riportato nel pertinente quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi.

1.2.5 Attività economica

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione relativi, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Sono, pertanto, agevolabili tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e acquacoltura.

Il codice e/o la descrizione dell'attività ammissibile alle agevolazioni è quello dell'attività svolta nella sede principale o nell'unità locale ubicata nella zona franca urbana e deve risultare dal certificato camerale dell'impresa istante, ovvero, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, dalla comunicazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.



Per più puntuali indicazioni in merito alle possibilità e modalità di accesso ai benefici da parte di soggetti che svolgano, congiuntamente, attività economiche ammissibili e non ammissibili alle agevolazioni si fa rinvio a quanto riportato nella circolare n. 99473 del 4 agosto 2017.

2. Agevolazioni contributive di cui all'articolo 1, comma 746, della legge di bilancio 2018

2.1 Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dall'esonero di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50 del 2017.

Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018.

2.2 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni i titolari di imprese familiari o di imprese individuali ubicate nei Comuni di cui agli allegati numeri 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che:

- a) non abbiano già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017,

ovvero,

- b) intendano integrare l'agevolazione già ottenuta ai sensi del richiamato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 746, della *legge di bilancio 2018*.

Ai fini dell'accesso alla predetta agevolazione, le imprese familiari o individuali devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati.

2.2.1 Costituzione

Le imprese familiari o individuali devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 31 dicembre 2015.

Ai fini di cui sopra rileva la data di iscrizione al Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa.

2.2.2 Attività svolta all'interno dei Comuni di cui agli allegati numeri 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016

I soggetti istanti devono svolgere l'attività nella sede o nell'unità locale ubicata all'interno del territorio dei Comuni di cui agli allegati numeri 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016.



L'elenco dei Comuni di cui agli allegati numeri 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 è riportato, per pronto riscontro, in allegato alla presente circolare (allegato n. 3).

La sede principale o l'unità locale dove è svolta l'attività, così come l'avvenuto avvio dell'attività nella predetta sede o unità locale, devono risultare dal certificato camerale.

2.2.3 Assenza di procedure concorsuali

I soggetti istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.

2.2.4 Riduzione del fatturato

Le imprese familiari o individuali, ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui al presente paragrafo devono avere subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo che decorre dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015.

Ai fini di cui sopra, per "fatturato" si intende l' "ammontare complessivo dei ricavi", il cui importo è riportato nel pertinente quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi.

2.2.5 Attività economica

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione relativi, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Sono, pertanto, agevolabili tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e acquacoltura.

Il codice e/o la descrizione dell'attività ammissibile alle agevolazioni è quello dell'attività svolta nella sede principale o nell'unità locale ubicata nella zona franca urbana e deve risultare dal certificato camerale dell'impresa istante.

Per più puntuali indicazioni in merito alle possibilità e modalità di accesso ai benefici da parte di soggetti che svolgano, congiuntamente, attività economiche ammissibili e non ammissibili alle agevolazioni si fa rinvio a quanto riportato nella circolare ministeriale n. 99473 del 4 agosto 2017.

3. Risorse finanziarie disponibili

Per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente circolare sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2017 non impegnate a seguito del precedente bando emanato dal Ministero, al netto degli oneri per la gestione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto.



4. Intensità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei richiamati regolamenti “*de minimis*” n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:

- a) di euro 100.000,00, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
- b) di euro 15.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.

Ai soggetti che svolgano congiuntamente l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi di cui alla precedente lettera a) e una o più attività ammissibili alle agevolazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 è applicato il massimale di aiuti *de minimis* di euro 200.000,00 a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non beneficia delle agevolazioni in oggetto.

Per la determinazione dei limiti massimi sopra richiamati rilevano anche le eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dal soggetto beneficiario a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

I limiti di aiuto sopra riportati devono essere riferiti al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all'articolo 2, comma 2, dei sopra richiamati regolamenti *de minimis*.

Per la definizione e le modalità di individuazione della “impresa unica” si fa rinvio a quanto al riguardo riportato nella circolare ministeriale n. 99473 del 4 agosto 2017.

Nel modulo di istanza di cui al paragrafo 5, il soggetto richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute, alla data di presentazione dell'istanza, a titolo di *de minimis* in termini di “impresa unica” nel predetto periodo temporale di riferimento.

A tali fini, l'esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell'impresa, così come indicato dalla stessa impresa nel modulo di istanza, nell'ambito dell'apposita sezione relativa ai “dati identificativi dell'impresa richiedente”.

L'esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell'impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l'anno solare.

5. Modalità e termini di presentazione dell'istanza

Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate con le modalità telematiche di seguito indicate, sulla base dei modelli di istanza i cui “facsimile” sono riportati negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente circolare.



Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “ZFU sisma Centro Italia” del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). L'accesso alla procedura è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai lavoratori autonomi per il solo esonero previsto dall'articolo 46, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 50 del 2017. Il rappresentante legale dell'impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica. L'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l'istanza.

In fase di compilazione dell'istanza, la procedura informatica consente alle imprese di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni.

Gli accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni.

L'esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni nel tempo utile, a verificare tempestivamente, anche per il tramite della procedura informatica, la propria posizione, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale, quali:

- 1) l'iscrizione al Registro delle imprese di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva;
- 2) l'assenza di procedure concorsuali.

Le istanze di cui all'articolo 1, **comma 745**, della *legge di bilancio 2018* possono essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del 12 marzo 2018 e sino alle ore 12:00 del 27 marzo 2018.

Le istanze di cui all'articolo 1, **comma 746**, della *legge di bilancio 2018* possono essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 del 4 aprile 2018 e sino alle ore 12:00 del 20 aprile 2018.

Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno infatti trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate, non saranno prese in considerazione.



6. Modalità di concessione delle agevolazioni

L'importo dell'agevolazione riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario è calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo 3 tra tutti i soggetti ammissibili, tenuto conto dell'importo dell'agevolazione richiesta dal soggetto beneficiario nell'istanza di cui al paragrafo 5 e dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti *de minimis* n. 1407/2013 e n. 1408/2013 (vedi paragrafo 4), al netto degli eventuali aiuti a titolo di *de minimis* ottenuti dall' "impresa unica" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Gli importi spettanti, sia ai beneficiari delle agevolazioni previste dal comma 745 che ai beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 746 dell'articolo 1 della *legge di bilancio 2018*, sono determinati con unico provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

7. Informazioni antimafia

Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede ad inoltrare alla competente Prefettura-UTG la richiesta di informazioni circa l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

In tali casi, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni resta subordinata all'acquisizione dell'informativa antimafia recante l'attestazione dell'insussistenza di condizioni interdittive.

8. Modalità di fruizione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate.

Sul punto, si rinvia a quanto più ampiamente specificato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013, che fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle analoghe agevolazioni previste a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana dell'Aquila.

Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa, così come determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui al paragrafo 6.

Al fine di consentire la fruizione dell'esenzione delle imposte sui redditi anche ai soci delle società "trasparenti", nonché ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari in conformità con quanto



indicato nella circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 dell’Agenzia delle entrate, le imprese interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nel modulo di istanza di cui al paragrafo 5.

9. Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per le zone franche urbane.

Allegati:

- Allegato n. 1: Modello di istanza di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)
- Allegato n. 2: Modello di istanza di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)
- Allegato n. 3: Elenco dei Comuni di cui agli allegati numeri 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino